

701\2020 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Seconda civile

Così composta:

dott.ssa Dania Mori

Presidente

dott. Ludovico Delle Vergini

Consigliere

dott.ssa Annamaria Loprete

Consigliere rel.

Ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 701 del ruolo generale della Corte dell'anno 2020 promossa

Da

██ S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ██████████ del Foro di Firenze, come da procura in calce all'atto di citazione in appello.

Appellante

Contro

██ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ del Foro di Messina come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

Convenuto in appello e appellante incidentale

Oggetto: contratto bancario

Firma to Da: MORI DANIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70144a16794f960d6d05ce8e0499c9f
Firmato Da: LOPPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 3c4c83dd5665b952e6f8713276abdbaa01 - Firmato Da: PAZZAGLIA GABRIELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER IMODELLO ATE Serial#: 5a6c11010955033200b6f



Trattenuta in decisione all'esito **di trattazione scritta** con ordinanza collegiale dell'8.3.2022 sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante: *Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 49/2020 pubblicata il 18/01/2020 resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. n. 1983/2017 (all. 1, in copia autentica), corretta per errore materiale con ordinanza 20 marzo 2020 (RG n. 1983/2017-1, all. 2) notificata il 25 marzo 2020. a) dichiarare inammissibili e/o comunque respingere tutte le domande svolte verso la Comparsa, anche singolarmente prese, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché assolutamente indeterminate e comunque non provate o comunque prescritte per le ragioni indicate in narrativa. In ipotesi dichiarare prescritte le domande relative agli addebiti eseguiti dalla Banca anteriormente al 30 maggio 2007 (o, in ipotesi, da altro termine che il Giudice riterrà efficace). In ogni caso dichiarare prescritte tutte le domande che affermano inadempimenti della Comparsa ai propri obblighi; b) dichiarare la tardività delle allegazioni ed eccezioni contenute nella quarta perizia depositata ex adverso nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., contenente nuovi addebiti e nuovi importi; c) dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione relativa al c/c 5386.22; d) dichiarare la tardività, o comunque l'infondatezza, dell'eccezione relativa alla nullità dei contratti nn. 5386.22 e 6140.79 per mancata sottoscrizione della Banca; e) in accoglimento delle difese e delle eccezioni svolte nell'istanza depositata il 23 aprile 2018 di revoca dell'ordinanza 7 marzo 2018, dichiarare inammissibile l'ordine di esibizione, l'utilizzabilità dell'art. 119 TUB, la consulenza tecnica d'ufficio; f) in accoglimento delle difese e delle eccezioni svolte nell'istanza depositata il 12 novembre 2018 e nell'istanza depositata il 3 settembre 2019, nell'ipotesi in cui la CTU venga ritenuta ammissibile e utilizzabile si chiede che il CTU venga chiamato a rendere i seguenti chiarimenti al fine di: 1. verificare la natura delle rimesse indicate dal CTP dott. [REDACTED] quali solutorie (v. Osservazioni dott. [REDACTED] pag. 8) quanto è errata l'affermazione del CTU di non disporre delle movimentazioni necessarie; 2. elaborare dei riconteggi considerando il fido quale evincibile dagli estratti conto o in alternativa considerando l'intera esposizione come "extra fido"; 3. in accoglimento delle eccezioni e difese svolte nell'istanza depositata in data 3 settembre 2019 conferire al CTU l'incarico supplementare di effettuare una*



ulteriore ipotesi di ricalcolo facendo applicazione del tasso banca seppur modificato in aumento (o in diminuzione) rispetto al precedente trimestre ma comunque in misura inferiore rispetto al pattuito e quindi svolgere una ipotesi di calcolo che consideri legittimo l'esercizio dello jus variandi, nei limiti massimi delle pattuizioni agli atti e non con il limite del tasso applicato in precedenza. Condannare la parte appellata alla integrale refusione delle spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio; condannare la parte appellata a sostenere integralmente le spese del CTU."

Per il convenuto in appello: *Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni, In via preliminare: 1) Ritenere e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto ai sensi dell' art.342 c.p.c. ; 2) Ritenere e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art.348 bis 1° comma c.p.c.; Nel merito: 1) Respingere il gravame proposto da [REDACTED] S.p.a ritenendo infondate tutte le richieste formulate con l'atto di citazione notificato il 24.04.20, confermando così la sentenza n.49/2020 resa dal Giudice dott.ssa Giulia Capannoli della Sez. Civile del Tribunale di Siena sui capi impugnati; 2) Riformare la sentenza di primo grado nel capo in cui il giudice non ha riconosciuto in favore dell'attore gli importi relativi al periodo ultradecennale e accertare in €. 36.431,21 in favore dell'attore il saldo del corrente n 5386.22; accertare in € 13.145,74 il saldo del conto n. 1536.07; accertare in €. € 5.181,52 il saldo del conto n. 614079; 3) Per l'effetto condannare Banca [REDACTED] S.p.a alla ripetizione degli importi come accertati sui conti n.1536.07 e n. 614079 ; 4) Riformare la sentenza di primo grado nel capo in cui dichiara compensate le spese del giudizio nella misura di 1/3 5) per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio e del giudizio d'appello; 6) Riformare la sentenza di primo grado nel capo in cui dichiara che "le spese di CTU sono definitivamente poste a carico solidale delle parti" 7) per l'effetto condannare [REDACTED] S.p.a al pagamento delle spese di CTU 8) Condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà del proposto gravame. 9) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.*



FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Siena, con sentenza n.49 del 18.1.2020, in parziale accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] Spa, ha accertato, al dicembre 2014, in favore dell'attore, il saldo del contratto di conto corrente ordinario n. 5386.22, in € 235.883,83 e, sempre in favore dell'attore, il saldo del conto anticipi s.b.f. n. 1536.07 in € 2.353,16.

I suddetti importi sono stati determinati per effetto della elisione, con conseguente riaccredito virtuale di somme illegittimamente addebitate dalla banca sui predetti conti, per interessi corrispettivi superiori al tasso convenzionale pattuito, per spese non pattuite per iscritto, quali la commissione di massimo scoperto (CMS) e il corrispettivo sull'accordato.

Necessariamente occorre precisare che la domanda dell'attore riguardava tre distinti rapporti di conto corrente **uno ordinario puro, ovvero il n. 5386.22** acceso il 31.7.1998 e ancora in essere all'epoca in cui è stata proposta la domanda, e due conti promiscui il n. 1536.07 e il n. 6140.79 definiti tali dal Ctu perché si trattava di conti ordinari utilizzati anche per le operazioni di anticipo su fattura, e tanto si desumerebbe dalla stessa lettera del contratto 6140.79 stipulato il 5.1.2000 e chiuso il 31.3.2011, mentre del conto corrente 1536.07 non essendoci agli atti il contratto, si conosce solo la data di estinzione al 29.3.2009 (con ultimo trimestre contabilizzato fino al 31.12.2008) confluendo a chiusura il saldo negativo sul conto 6140.79.

I due conti promiscui sono stati analizzati separatamente dal ctu perché il primo conto 6140.79 era stato redatto in forma scritta e quindi sono stati ad esso applicate le pattuizioni contrattuali, sebbene elidendo gli addebiti illegittimi, il conto 1536.07 non era redatto per iscritto e quindi tutti gli interessi sono stati ricalcolati applicando i tassi sostitutivi dell'art. 117 TUB.

Sebbene nulla il Tribunale abbia specificato sulla natura dei conti, la precisazione è importante perché spiega le ragioni per cui il CTU, nell'analizzare tutti e tre i conti ha anche considerato le commissioni di massimo scoperto, l'anatocismo e la correttezza degli interessi applicati,



problematiche tutte riferite ai conti correnti ordinari e non già ai conti anticipi che notoriamente sono conti meramente accessori ad un conto corrente ordinario e sono autoliquidanti, nel senso che si chiudono a saldo 0 se il titolo per cui è stata fatta l'anticipazione bancaria è andato a buon fine oppure, in caso contrario, l'anticipo non pagato si addebita in passivo sul conto ordinario.

Tanto necessariamente premesso, il Tribunale ha statuito in relazione all'azione protesa all'accertamento del corretto saldo di dare- avere sui conti medesimi, considerandola ammissibile pur non potendosi emettere alcuna pronuncia di restituzione in favore del correntista, perché i tre conti correnti erano ancora aperti al momento della notifica dell'atto di citazione e quindi non essendo stati fatti pagamenti in senso tecnico dal correntista ma solo annotazioni sul conto non poteva darsi corso alla domanda di ripetizione.

Preliminarmente ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, con riferimento al periodo anteriore ai dieci anni precedenti alla citazione del 30.05.2017 (ovvero per il periodo anteriore al 30.5.2007) ritenendo che la domanda di accertamento di nullità degli addebiti proposta dal correntista, seppur imprescrittibile, trovi comunque un limite nella prescrizione dell'azione di ripetizione, come disposto dall'art.1422 c.c. Il Tribunale, per tale periodo, ha ritenuto che il correntista per evitare la prescrizione delle rimesse di cui domandava la ripetizione, avrebbe dovuto dimostrare la natura ripristinatoria dei singoli versamenti, secondo quanto stabilito dalla sentenza Cass. Sez. Un. n. 24418 del 2010, provando che al momento in cui sono state effettuate tali rimesse, lo scoperto di conto non superava il limite dell'affidamento concesso. Per la determinazione del passivo il correntista avrebbe dovuto produrre i relativi estratti conto da cui si desumeva la situazione contabile giornaliera dell'eventuale scoperto e delle poste attive accreditate, mentre, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, questi aveva prodotto solamente gli estratti a scalare che risultavano essere inidonei a tal fine, in quanto evidenziano i saldi giornalieri in modo sintetico, e non per singole operazioni.



Il Tribunale poi ha ritenuto che il correntista non potesse pretendere la consegna di tale documentazione bancaria in base all'art. 119 TUB, in quanto tale disposizione prevede il diritto di ottenerne copia solo con riferimento alle operazioni avvenute negli ultimi dieci anni, ed ha pertanto disatteso sul punto specifico la domanda di emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. spiegato verso la banca protesa ad acquisire la documentazione mancante, ordine ammesso entro i limiti del decennio.

In mancanza di prova della natura ripristinatoria dei versamenti effettuati ante-decennio, questi sono stati ritenuti dal giudice tutti solutori, risultando così irrimediabilmente prescritti. Esattamente il Tribunale ha ritenuto prescritte le rimesse per € 36.431,21 in relazione al conto corrente **n.5386.22**; le rimesse per € 13.145,74 relativamente al conto anticipi **n.1536.07** (riaccreditando soli € 2.353,16, non prescritte perché intervenute nel decennio dalla proposizione della domanda e che costituiscono anche il valore del saldo rideterminato); infine ha individuato anche le rimesse per € 5.181,52 con riferimento al conto **n. 614079** (cui non è seguito alcun riaccredito essendo queste relative ad periodo anteriore al decennio e quindi interamente prescritte).

Considerato il periodo non prescritto, il Tribunale, ha ritenuto corretta l'ipotesi n. 4 di rideterminazione dei saldi dei conti correnti effettuata dal consulente tecnico d'ufficio.

Tale ricalcolo è avvenuto prendendo in considerazione i seguenti elementi: relativamente al conto ordinario **n. 5386.22** e al conto corrente promiscuo n. 6140.79 per i quali risultano prodotti in giudizio i relativi contratti, il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità di tali contratti, sollevata dal correntista, per mancanza di sottoscrizione da parte della banca, ritenendo che essi fossero validi in ragione della sola sottoscrizione del correntista, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento a tali conti correnti, perciò il CTU ha ricalcolato i rispettivi saldi epurandoli dagli addebiti per interessi che risultavano superiori per effetto di *ius variandi in peius* ad opera della banca ex art.118 TUB a quanto



espressamente pattuito. Il Tribunale ha poi ritenuto legittima l'applicazione dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi, risultando depositata la comunicazione con la quale il cliente è stato reso edotto del passaggio alla pari periodicità della capitalizzazione, secondo quanto stabilito dalla Delibera CICR del 2000; infine gli addebiti costituenti corrispettivo sull'accordato applicato sono stati ritenuti illegittimi su tutti i conti per genericità della relativa pattuizione.

Relativamente al conto sbf n.1536.07, non essendo stato prodotto dalla banca il contratto che il correntista sostiene non essere stato redatto in forma scritta, il CTU ha ricalcolato il saldo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, senza alcun addebito di C.M.S. e in regime di capitalizzazione semplice.

Il Tribunale ha inoltre rilevato per tutti i contratti l'assenza di usura oggettiva, rigettando perciò sul punto la relativa domanda di accertamento, perché dalla verifica effettuata dal perito, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 16303 del 2018, il tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca è infatti risultato inferiore al tasso soglia determinato in base alle rilevazioni della Banca d'Italia in tutti i trimestri in considerazione.

Con riferimento all'usura soggettiva, il tribunale ha ritenuto che il correntista non avesse provato che la banca si fosse approfittata delle sue difficoltà economiche.

Le spese di lite sono state poste a carico della banca per 2/3, stante la prevalente soccombenza di quest'ultima, e compensate per 1/3.

Avverso questa decisione ha interposto appello [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a. facendo valere i seguenti motivi di censura:

- 1) Erroneità della sentenza per extrapetizione, per aver accolto una domanda di accertamento mai proposta dall'attore.

Il correntista, sin dall'atto di citazione in primo grado, ha proposto una domanda di condanna della banca a restituire le somme addebitate con riferimento a tutti i conti correnti che il Tribunale ha ritenuto essere ancora aperti. La relativa domanda di accertamento



dell'indebitato, strumentale alla condanna alla ripetizione, non poteva perciò essere scissa dalla seconda, per cui il Tribunale non poteva scorporare quest'ultima rendendola autonoma dalla domanda di condanna e accoglierla separatamente.

- 2) Erroneità della sentenza perché, anche a voler ritenere ammissibile la domanda di mero accertamento scorporandola da quella di ripetizione, il correntista sarebbe comunque privo di interesse ad agire in quanto la domanda di accertamento di un credito, relativo ad un conto affidato, mira ad ottenere una maggiore disponibilità di tale provvista. Nel caso in esame invece il correntista "non ha mai manifestato alcuna volontà di ottenere una maggiore disponibilità di credito, ma al contrario quella di vedersi restituire dalla Banca importi illegittimamente trattenuti", per cui la domanda di accertamento risulta inammissibile.

- 3) Erroneità della sentenza per non avere espressamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di ripetizione in presenza di conti correnti ancora aperti.

Il correntista non ha dimostrato l'avvenuta chiusura dei conti correnti, per cui gli stessi vanno ritenuti aperti al momento della citazione in primo grado. Proprio nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal [REDACTED] per ottenere l'acquisizione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB (RG 2336/2017 del Tribunale di Siena) nella comparsa di costituzione depositata il 27.11.2017, il [REDACTED] aveva affermato che il "c/c n. 1536.07 risulta in essere alla data del 31.03.08, il c/c n. 6140.79 alla data del 31.03.2011 ed il c/c n. 5386.22 ad oggi ancora aperto". Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto ritenere inammissibile la domanda in relazione a tutti e tre i conti correnti, invece di respingerla nel merito.

- 4) Erroneità della sentenza per aver alterato il riparto dell'onere della prova, avendo ritenuto che la banca fosse tenuta a produrre in



giudizio gli estratti conto richiesti dal correntista ex art. 119 TUB, nonostante essa non ne avesse più disponibilità.

La banca asserisce di aver ottemperato all'ordine di esibizione emanato ex art. 210 cpc, non avendo evaso in precedenza la richiesta avanzata dal correntista ex art. 119 TUB di ottenere copia della documentazione. Deduce di avere integrato la produzione per gli estratti conto relativi al conto 5386.22 e di avere giustificato il mancato reperimento degli estratti riferiti al conto partitario anticipi S.B.F. n. 1536.07, essendo questi al momento della richiesta irreperibili, in quanto tale conto era stato acceso presso la filiale di Montalcino della Banca [REDACTED] la quale è successivamente divenuta [REDACTED] [REDACTED] è entrata nella disponibilità di tale archivio. La [REDACTED] non aveva reperito tale documentazione, pur sollecitata da [REDACTED] con la conseguenza che quest'ultima non può essere ritenuta responsabile di tale mancato deposito. Pertanto, il correntista era comunque tenuto a provare le nullità degli addebiti dallo stesso contestate, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, secondo cui tale onere doveva essere adempiuto dalla banca.

5) Erroneità della sentenza per aver ritenuto che la banca fosse tenuta a produrre il contratto di conto corrente.

Sempre con riferimento al conto n. 1536.07 s.b.f , per il quale non è stato prodotto in giudizio il contratto di apertura e così non potendosi conoscere la regolamentazione economica del rapporto, l'appellante asserisce che il correntista avrebbe dovuto dimostrare di averlo incolpevolmente smarrito.

Non essendo ciò avvenuto, l'onere della prova permaneva comunque a carico di questi, in quanto, in caso contrario, qualora l'istante versi in mala fede o ne abbia omesso volutamente la produzione in giudizio, beneficerebbe di una ingiusta inversione dell'onere della prova.



- 6) Erroneità della sentenza per aver ritenuto corretta la CTU contabile, nonostante essa abbia ricalcolato i saldi di conto corrente per approssimazione, stante l'evidente carenza documentale.

Il Tribunale ha errato nell'ammettere la CTU contabile essendo la stessa volta a "soccorrere" al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista; i calcoli elaborati risultano incompleti e approssimativi in quanto il consulente, in mancanza degli estratti conto analitici, non prodotti dal correntista, ha utilizzato gli estratti conto cd "scalari" dai quali però è possibile rilevare esclusivamente la somma algebrica delle operazioni aventi la stessa data di valuta, senza in alcun modo poter comprendere e verificare quali operazioni abbiano concorso a determinare il saldo del conto. Non vi è certezza neanche dell'avvenuto addebito in conto delle competenze, né appare possibile verificare se vi siano stati storni di competenze in precedenza addebitate. È quindi impossibile individuare le singole rimesse di denaro, così come è impossibile con riguardo a tutti e tre i conti verificarne la natura solutoria o ripristinatoria.

Né poteva essere considerata corretta la scelta del CTU di effettuare i ricalcoli utilizzando soltanto il tasso "intra fido", a causa dell'impossibilità di determinare l'entità dell'affidamento per via della carenza documentale imputabile al medesimo correntista.

- 7) Erroneità della sentenza per aver aderito all'ipotesi di ricalcolo del CTU viziata dall'errore consistito nell'aver ricondotto il contratto di apertura di credito del 19 aprile 2004 ad un conto diverso da quello a cui effettivamente si riferiva e altresì per aver ritenuto non pattuita la CMS con riferimento a tutti i conti correnti.

L'ipotesi alternativa di ricalcolo n. 4 elaborata dal CTU, cui ha aderito il Tribunale, risulta errata in quanto il consulente ha ritenuto che la lettera di apertura di credito e quindi di affidamento del 19 aprile 2004 per l'importo di € 50.000,00 fosse riferita al conto corrente numero



6140.79 aperto il 5.1.2000, invece essa è relativa al conto n. 1536.07, con la conseguenza che risultano pattuite per iscritto le relative clausole economiche e sono legittimi i relativi addebiti.

Inoltre, **la commissione di massimo scoperto** (i cui addebiti sono indicati dal CTU come *“corrispettivo sull'accordato”* risulta regolarmente pattuita sia con riferimento al contratto di conto corrente ordinario stipulato il 31.07.1998 (allegato 6 fascicolo di primo grado) e successivamente modificata con le Lettere-Contratto di Credito del 19 aprile 2004 e successive del 25 novembre 2005 e del 25 gennaio 2008 ma anche con riferimento al conto corrente 1536.07 a cui si riferisce appunto una seconda lettera di affidamento sempre datata 19.4.2004 (allegato 7).

- 8) Erroneità della sentenza per aver aderito ad un ricalcolo del CTU che ha considerato illegittimo l'aumento del tasso di interesse benché esso fosse comunque inferiore a quanto pattuito.

La CTU è errata per aver ritenuto che la modifica del tasso di interesse operata unilateralmente dalla banca sia illegittima per mancanza della comunicazione al correntista ex art. 118 TUB. Tale comunicazione non era invece necessaria in quanto le predette modifiche del tasso di interesse si sono mantenute entro la soglia concordata con il correntista. Infatti, gli aumenti al tasso di interesse avvenuti in alcuni trimestri sono successivi a precedenti diminuzioni dello stesso tasso e sono rimasti comunque ad un livello inferiore rispetto al valore pattuito. Pertanto, il CTU non avrebbe dovuto escludere tali aumenti dal ricalcolo del saldo.

Il CTU avrebbe dovuto invece sviluppare il conteggio alternativo, richiesto dalla banca, considerando valide le predette modifiche, offrendo così un'ulteriore ipotesi di ricalcolo al giudice, spettando a quest'ultimo la decisione di aderirvi o meno, in base alla soluzione della questione giuridica relativa alla validità della modifica del tasso, questione che non poteva invece essere risolta dal CTU.



Si è costituito [REDACTED] il quale ha resistito all'appello chiedendone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e il rigetto nel merito.

Nel merito afferma che sin dalla citazione in primo grado ha domandato in via giudiziale la rideterminazione del corretto saldo contabile e il riconoscimento di un credito in proprio favore; sostiene inoltre che solo il conto corrente n. 5386.22 risultava ancora aperto al momento della citazione in primo grado, mentre i conti s.b.f.n. 6140.79 e n. 1536.07 erano già estinti. Quest'ultimo rapporto si è svolto fino al 29 Marzo 2009, quando a seguito della fusione per incorporazione di [REDACTED] presso cui era aperto, in [REDACTED] il conto è confluito nel predetto conto n. 6140.79 che è stato a sua volta chiuso in data 31.03.16 (*rectius* 2011). Pertanto, la domanda di ripetizione degli indebiti, con riferimento ai conti chiusi risulta correttamente proposta sin dal primo grado.

Con riferimento al conto ancora aperto n. 5386.22, il correntista sostiene che la domanda di accertamento è autonomamente esperibile anche se il rapporto è ancora in corso, poiché in tal caso il cliente ha interesse alla determinazione del dare-avere tra le parti, tramite il ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli.

Relativamente al mancato ottemperamento da parte della banca all'ordine di esibizione della documentazione bancaria emanato dal giudice di primo grado ex articolo 210 cpc, la banca non può ritenersi giustificata e perciò esonerata dall'adempimento sol perché riferisce di non aver rinvenuto nei propri archivi o perché sia andata dispersa la documentazione da esibire, integrando ciò piuttosto una sua negligenza con ricadute dirette in punto di prova a sfavore dell'istituto di credito.

Sostiene inoltre che il giudice non ha affatto invertito l'onere della prova quanto alla produzione dei contratti di conto corrente e della documentazione bancaria, ma ha ritenuto che la banca abbia illegittimamente violato il relativo ordine di esibizione emanato ex articolo 210 cpc. pertanto, le conseguenze della carenza della documentazione posta a base della



consulenza devono eventualmente ricadere sullo stesso istituto di credito. In ogni caso, tali carenze non hanno inciso sui calcoli, dato che il CTU ha rilevato “*approssimazioni del tutto marginali*”, in quanto per il calcolo degli interessi ha sopperito alla mancanza degli estratti conto facendo riferimento al metodo di ricostruzione c.d. sintetico, basato sugli estratti “*scalarì*”.

Sostiene infine che la consulenza contabile sia corretta anche nella parte in cui ha escluso le variazioni in *peius* che la banca ha applicato omettendo la comunicazione ex art 118 TUB.

Il correntista appellato ha inoltre proposto **appello incidentale**, facendo valere le seguenti doglianze:

- 1) Erroneità della sentenza per aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

Sostiene di aver fornito prova dell'esistenza di un rapporto di affidamento sul conto corrente ordinario n. 5386.22, anche per il periodo anteriore al decennio dalla proposizione della domanda in quanto è agli atti la lettera contratto del 19.4.2004 con concessione di un fido di € 300.000,00 e così per il conto n. 1536.07 perché a questo conto si riferisce la lettera contratto del 19.4.2004 con riconoscimento di un fido di € 50.000,00; la prova era stata resa inoltre per il periodo precedente attraverso l'allegazione degli estratti conto, sia attraverso le risultanze della Centrale Rischi. Pertanto, il giudice non avrebbe dovuto ritenere prescritte tutte le rimesse avvenute in un momento anteriore ai 10 anni precedenti l'atto di citazione.

- 2) Erroneità della sentenza per non aver accolto la domanda di ripetizione spiegata nei confronti di conti correnti chiusi.

Al momento del giudizio sia il conto s.b.f. n.1536.07 che il n. 6140.79 risultavano chiusi, pertanto, meritava accoglimento la domanda di condanna al pagamento del saldo attivo rideterminato in suo favore, accertato per effetto del riaccredito degli importi illegittimamente versati alla banca in ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 c.c.



3) Erroneità della sentenza per aver compensato le spese di lite per 1/3 e posto a carico solidale delle parti le spese della CTU

Il giudice di primo grado ha ommesso ogni motivazione delle ragioni per cui l'attore, parte vincitrice, non ha diritto alla integrale refusione delle spese di lite e di quelle relative alla esperita CTU.

La causa è stata trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza collegiale **dell'8.3.2022** con concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

È doverosa la seguente premessa da parte di questa Corte.

Il Giudice di primo grado ha erroneamente confuso il diritto di un correntista ad ottenere l'accertamento di poste illegittimamente addebitate ed annotate dalla banca sul proprio conto, con conseguente diritto di vedersi riconoscere, con annotazione in riaccredito, le relative somme, con il diverso diritto ad ottenerne il pagamento delle poste versate indebitamente alla banca durante lo svolgimento del rapporto. Si tratta di due profili completamente diversi, nel senso che fermo restando il diritto del correntista a richiedere l'accertamento delle poste illegittimamente addebitate dalla banca con annotazioni sul conto, e poi da questi estinte con versamenti sul medesimo c/c con paritetica speculare annotazione, è evidente che nell'ipotesi in cui si accerti l'effettiva illegittimità di questi addebiti e il correlativo indebito delle rimesse, il diritto poi del correntista a pretendere la restituzione del diverso saldo ricalcolato matura nel momento in cui il conto corrente si estingue perché solo da quel momento il credito diventa esigibile.

Quindi correggendo il tiro della sentenza di primo grado che ha invocato malamente la giurisprudenza della Cassazione, la domanda di condanna alla ripetizione- laddove i conti fossero stati effettivamente ancora aperti - doveva essere disattesa non perché erano da considerarsi indimostrati "i pagamenti indebiti" ma perché il saldo a chiusura del conto in favore del correntista non era esigibile attesa la mancata estinzione del rapporto.



Il punto fondamentale è che il giudice deve conferire, alla luce delle allegazioni della parte richiedente, una giusta qualificazione alla domanda, dove allora la impropria domanda di ripetizione dell'indebitto, in un rapporto di conto corrente aperto, afferisce a quelle annotazioni di pagamenti effettuate con rimesse sul conto dal correntista, ad elisione di poste illegittime addebitate dalla banca e che, sempre rimanendo nell'orbita della domanda, possono essere riaccreditate virtualmente sul conto, tanto da determinare una diversa risultante del saldo rispetto al saldo banca.

Posto ciò, vanno trattati congiuntamente i **primi tre motivi dell'appello principale**.

Con il primo la banca lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza per avere il giudice accolto una domanda di accertamento che non era stata proposta dall'attore, avendo questi avanzato solo la domanda di condanna ex art. 2033 c.c.

La tesi della banca va disattesa in quanto la struttura della domanda di ripetizione è duplice: presuppone e implica l'accertamento o la verifica della sussistenza\legittimità della causa genetica dell'obbligazione che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebitto, e un corollario di condanna nel caso risulti effettuato il pagamento indebitto. Qualora non possa essere emanata una condanna alla restituzione di tale pagamento, in quanto il saldo di conto corrente non è ancora esigibile, essendo ancora in corso di svolgimento il relativo rapporto giuridico, come è accaduto per il conto corrente n. 5386.22 oggetto di causa, deve comunque essere esaminata la domanda presupposta, consistente nell'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti. Nel caso in esame, la domanda proposta dal correntista in primo grado, ricalca perfettamente tale doppia struttura in quanto, ai punti 1 e 7 delle conclusioni, egli ha domandato di *"Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che parte attrice è creditrice di _____ S.p.a. per l'importo meglio specificato in narrativa"* e ha domandato, in conseguenza di *"statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto*



bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo”.

Infondato è il **secondo motivo dell'appello principale** con cui la banca afferma comunque l'inammissibilità di una domanda di mero accertamento con riferimento al conto 5386.22, ancora aperto al momento dell'instaurazione del giudizio. La sussistenza di un pagamento non è un requisito per l'ammissibilità dell'azione di accertamento in quanto il correntista ha chiaramente interesse ad agire ex art. 100 cpc a prescindere dalla possibilità di vedersi riconosciuto o negato l'affidamento, avendo comunque questi l'esigenza di rimuovere l'incertezza relativa alla debenza delle somme contestate e, quindi ottenere l'esatta determinazione del dare-avere, seppure il rapporto tra le parti debba proseguire .

Resta assorbito dal primo motivo il **terzo** con cui l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto drasticamente pronunciare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione con riferimento a tutti i conti correnti dedotti in giudizio dal momento che anche con riguardo ai conti promiscui anticipi s.b.f n. 1536.07 e n. 6140.79 la correntista non ne aveva provato la chiusura.

A parte il fatto che il motivo è superato dalla argomentazione già svolta, si osserva poi che proprio con riferimento ai conti anticipi la banca ha aderito alla prospettazione dell'attore secondo cui i suddetti conti erano stati chiusi rispettivamente il 31.03.09 e il 31.03.2011 (cfr. memoria ex 183 comma 6, n. 2 banca, pag. 2).

Va poi disatteso il **quarto motivo dell'appello principale**. Il mancato reperimento della documentazione bancaria relativa al conto n. 1536.07, non risulta giustificato dalla dismissione dell'archivio in cui erano conservati a causa del trasferimento ad altra banca della filiale dove era stato acceso il conto in esame. Tale dismissione è infatti conseguenza di una scelta della stessa banca che, pertanto, non può che esserne ritenuta responsabile. L'art. 119, comma 4, TUB, stabilisce che *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta*



giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". Tale disposizione, ha lo scopo di realizzare il principio di trasparenza dell'attività bancaria, rendendo chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la banca, consentendo la piena conoscenza dei costi gravanti sul rapporto nella fase di esecuzione. Il diritto potestativo del correntista di ottenere una specifica prestazione da parte della banca discende direttamente dalla legge, in attuazione dell'obbligo di correttezza e solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede, essendo l'obbligazione idonea a preservare gli interessi del correntista, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a carico della banca. Per la concreta realizzazione di tale assetto di interessi è richiesta alla banca una peculiare diligenza nella conservazione e mantenimento della disponibilità della documentazione, diligenza che non sussiste nel caso in cui la stessa banca semplicemente dismetta il relativo archivio in favore di un altro soggetto. In caso contrario infatti ricadrebbero sul cliente, esso sì incolpevole, le conseguenze delle scelte gestorie poste in essere dalla banca con la conseguenza di rendere meramente teorico il diritto riconosciuto allo stesso correntista.

Il **quinto motivo dell'appello principale** va disatteso. L'appellante sostiene che il giudice ha errato nel ritenere che la banca fosse tenuta a produrre in giudizio il contratto di conto corrente n. 1536.07, mentre tale onere della prova spettava al correntista non avendo quest'ultimo dimostrato di averlo *"incolpevolmente smarrito"*. Ma dalla citazione in primo grado emerge chiaramente che il correntista non ha dedotto lo smarrimento del contratto ma ha fin dal principio negato che esso non sia mai stato redatto per iscritto ed ha pertanto dedotto la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 117 Tub (cfr. atto di citazione in primo grado p. 10). La banca era quindi tenuta a contrastare immediatamente tale affermazione producendo il contratto per sottrarsi alla nullità relativa prevista dall'art. 117 comma 3 TUB, secondo cui *"Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo"* e, al comma 4,



ai sensi del quale *“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*. Pertanto, gli interessi ultra-legali, come ogni altra voce di costo per il correntista, quali la commissione di massimo scoperto, devono comunque essere convenuti contrattualmente, e devono esserlo per iscritto, a pena di nullità.

Ed infatti l'esigenza della forma scritta essendo stata concepita nell'interesse del cliente, tanto che alla sua mancanza è correlata una nullità virtuale o protettiva, nel caso in cui il correntista lamenti l'inesistenza del contratto, l'onere della relativa prova ricade interamente sulla banca, anche se sia decorso più di un decennio dalla insorgenza del rapporto in quanto il contratto deve essere sempre conservato agli atti del rapporto, mentre il limite dei dieci anni è ristretto alla sola documentazione contabile (estratti conto).

Va inoltre disatteso il **sesto motivo dell'appello principale**, con il quale la banca lamenta l'erroneità della CTU per aver rideterminato il saldo dei conti correnti in esame nonostante la validità dei calcoli fosse inficiata dalla carenza documentale. Tale censura omette di considerare che la carenza degli estratti conto, a fronte di una tempestiva richiesta del correntista avanzata alla banca prima del giudizio ex art. 119 Tub, e a fronte della mancata esecuzione dell'ordine di esibizione emanato dal Tribunale ex art. 210 cpc, è addebitabile in via esclusiva alla banca. A tale carenza documentale il consulente ha comunque ovviato facendo ricorso agli estratti cd “scalari” i quali, riportando la somma algebrica delle operazioni aventi la stessa data di valuta, indicano il valore sul quale è stato applicato il tasso di interesse, e in questo modo il CTU è riuscito comunque a determinare gli importi addebitati dalla banca per tale voce di costo.

Il consulente, con esclusivo riferimento al conto 1536.07 in cui mancava il contratto scritto, ha provveduto a rimpiazzare il tasso applicato con quello legale sostitutivo, così rideterminando l'importo che la banca avrebbe dovuto annotare. Gli estratti cd “scalari”, essendo una elaborazione dei valori



contenuti negli estratti analitici, permettono la rideterminazione del saldo con il medesimo grado di certezza; il loro limite consiste unicamente nella impossibilità di conoscere il tipo di operazione, o di operazioni, che hanno determinato le annotazioni sul conto, per cui risulta impossibile evincere la correttezza dei giorni-valuta degli addebiti e accrediti operati dalla banca, così come, la data dei versamenti ai fini della prescrizione (per poter valutare se al momento in cui sono stati effettuati il passivo superava l'importo massimo dell'affidamento).

Il consulente ha infatti omesso di eseguire questi calcoli, mentre per ciò che riguarda la rideterminazione degli interessi non ha affatto ritenuto che vi fosse approssimazione nel ricalcolo del saldo utilizzando i soli scalari. Inoltre, la giurisprudenza citata dalla banca (Cass., 20693 del 2016; Cass. n. 21597 del 2013; Cass. n. 21466 del 2013) non risulta aver escluso la correttezza del ricalcolo, tramite gli estratti cd "scalari", degli addebiti conseguenti all'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito. Le sentenze citate infatti si riferiscono a domande giudiziali proposte con riferimento a trimestri sforniti di qualunque base documentale, per cui i metodi di calcolo che la Corte di Cassazione ha ritenuto approssimativi e quindi inutilizzabili si basavano su criteri presuntivi, quali l'entità del fido, la durata del rapporto, o che facevano riferimento ai valori relativi ai trimestri immediatamente anteriori a quelli sforniti di documentazione, prescindendo così totalmente dei reali movimenti registrati, i quali sono invece presenti nel caso in esame.

Quanto all'esclusione del tasso-extra fido nel ricalcolo del saldo relativo al conto n. 5386.22, il consulente ha esposto che l'utilizzo del minor tasso intra-fido è dovuto al fisiologico calo degli importi degli utilizzi a seguito dei ricalcoli, ed ha quindi correttamente operato l'esclusione dei tassi extrafido ogni qualvolta non si debordava la soglia dell'affidamento concesso. Inoltre, con specifico riferimento al periodo successivo al mese di aprile 2010 si riscontra una tendenziale errata indicazione del livello di affidamento da parte della banca in quanto tra tale data e il mese di giugno 2011, tramite il



corrispettivo sull'accordato, pari allo 0,5%, si desume un affidamento di € 800.000,00 superiore sia all'affidamento dichiarato, pari a € 615.000,00 che a quanto effettivamente utilizzato.

Il **settimo motivo dell'appello principale** va disatteso. La banca afferma che la "lettera - contratto di apertura di credito" del 19/04/2004 è relativa, non al conto corrente n. 6140.79 come ritenuto dal consulente, ma al conto n. 1536.07, con la conseguenza che le relative clausole economiche risultano pattuite per iscritto e pertanto legittime. Ma tale affermazione risulta smentita proprio dagli importi addebitati dalla banca in corso di rapporto con riferimento al conto n. 6140.79 che corrispondono proprio a quelli del contratto in questione, mentre sono differenti rispetto a quelli del conto n. 1536.07, cui la banca vorrebbe riferire il contratto, aspetto sul quale la banca omette qualunque specifica argomentazione. Il motivo di appello risulta pertanto anche formulato in modo generico.

Il motivo va rigettato anche con riferimento al punto di censura secondo cui la commissione di massimo scoperto applicata sui tre conti sarebbe legittima, a differenza di quanto rilevato dal CTU (che ha indicato tali addebiti come "*corrispettivo sull'accordato*"). La banca, infatti, ha prodotto il contratto stipulato il 31.07.1998 (allegato 6 fascicolo di primo grado), e successivamente modificato con le Lettere-Contratto di Credito del 19 aprile 2004, del 25 novembre 2005 e del 25 gennaio 2008 (allegato 7). In tali contratti, come dedotto dal correntista, la CMS è indicata solo nella misura percentuale senza che siano invece specificati gli altri criteri di calcolo (quali l'importo e il periodo di tempo, annuale o infrannuale, cui tale tasso avrebbe dovuto essere applicato). La previsione di tali elementi è imposta dall'art. 117, comma 4, del citato TUB ed è funzionale alla tutela del correntista, parte debole del rapporto, in quanto mira a metterla in condizione di conoscere e apprezzare con chiarezza il contenuto giuridico del contratto, rendendone trasparenti le condizioni e prevedibili le relative conseguenze economiche.

L'**ottavo motivo dell'appello principale** va disatteso in quanto la consulenza, a differenza di quanto affermato dalla banca, ha ricalcolato il



saldo del conto corrente ordinario facendo corretta applicazione della disciplina dello *ius variandi* prevista dall'art. 118 TUB. La banca sostiene che gli aumenti del tasso di interesse dalla stessa effettuati siano legittimi in quanto avvenuti a seguito di precedenti diminuzioni, e che gli stessi aumenti sono rimasti comunque nei limiti del tasso previsto nel contratto, per cui non era necessaria la comunicazione al cliente prevista dal predetto art. 118.

La banca omette però di considerare che quest'ultimo articolo, al comma 3, prevede che *"Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente"*. L'avvenuta modifica del tasso di interesse a favore del cliente risulta quindi valida ed efficace anche se avvenuta per fatti concludenti, e non comunicata, in quanto l'esigenza della comunicazione scritta, essendo stata concepita nell'interesse del cliente, è necessaria solo per le modifiche unilaterali che comportino un aggravio delle sue condizioni contrattuali, come è avvenuto nel caso di specie.

Una volta avvenuta legittimamente una modifica a favore del cliente, la cui legittimità la banca non mette in discussione, ad essa occorre fare riferimento per determinare se le successive determinino un peggioramento delle condizioni contrattuali e la conseguente necessaria comunicazione al correntista. La giurisprudenza citata dalla banca risulta inconferente in quanto si riferisce a casi del tutto diversi nei quali si discuteva della legittimità della variazione automatica del tasso di interesse in base al rinvio al valore praticato "su piazza", per sua natura indeterminato e fuori dal controllo dell'istituto bancario (Cass. n. 3480 del 2016 e Cass. 13258 del 2017) e a fattispecie in cui la comunicazione delle variazioni era regolarmente avvenuta, a differenza del caso in esame (Cass. n. 2463 del 2019 e Cass. n. 4696 del 2017).

Passando alla trattazione dei motivi di appello incidentale, merita accoglimento con riferimento al **secondo motivo**.

Preliminarmente deve essere rilevato, essendo incontestato dalle parti, che il conto corrente ordinario 5386.22, aperto in data 31.7.1998, risultava essere



ancora in essere al momento della citazione in primo grado (cfr. costituzione in appello del correntista, pag. 8), mentre sia il rapporto di conto anticipi s.b.f n. 1536.07, sia il conto s.b.f. n. 6140.79 risultavano invece estinti (cfr. memoria ex 183 comma 6, n. 2 banca, pag. 2).

Pertanto, deve essere accolto il **secondo motivo di appello incidentale** con il quale il correntista contesta la decisione di inammissibilità della domanda ex art. 2033 c.c. di condanna della banca al pagamento del saldo positivo del conto anticipi s.b.f. n.1536.07 accertato in suo favore, rideterminato previa elisione delle poste illegittimamente addebitate.

Il giudice ha disatteso erroneamente la domanda di condanna, perché una volta accertato che il saldo del conto è a favore del correntista per effetto dei riaccrediti di somme illegittimamente trattenute dalla banca per effetto di addebiti illegittimi da essa operati a vario titolo, è decisivo e sufficiente che il conto sia stato estinto e da esso risulti una posizione creditoria del soggetto che propone la domanda. Una volta terminato il rapporto, e formato l'estratto conto di chiusura che liquida il dare-avere tra le parti, esso rende definitivo lo spostamento patrimoniale ed esigibile la relativa somma, con la conseguenza che il soggetto in favore del quale risulta una pretesa creditoria ha diritto ad ottenere la condanna al pagamento.

Va disatteso il primo motivo di appello incidentale, con il quale il correntista contesta l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento alle rimesse effettuate per il periodo anteriore al decennio dalla proposizione della citazione a giudizio e con cui lamenta il fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto, con riguardo al conto corrente ordinario 5386.22 della documentazione bancaria prodotta dallo stesso correntista, ed in particolare della lettera di affidamento del 19.4.2004 e, per il periodo anteriore a tale data, degli indici presuntivi da cui desumere l'esistenza di un affidamento in conto corrente *de facto*.

Rileva la Corte che la valutazione e del Ctu è condivisibile: la carenza di documentazione analitica impedisce di prendere in considerazione i



versamenti effettuati in un momento antecedente al 30.05.2007, seppur il rapporto di affidamento scritto risalga ad aprile 2004.

Secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione SSUU n. 24418 del 2010, il termine prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista goda di un'apertura di credito sul conto corrente. In ogni caso però occorrerà distinguere, da una parte, i versamenti avvenuti in un momento in cui il passivo del conto eccedeva l'affidamento, per i quali la prescrizione decorrerà dalla data di esecuzione degli stessi versamenti (consistendo essi in veri e propri pagamenti) e, dall'altra, i pagamenti avvenuti quando il passivo rientrava nei limiti dell'affidamento, per i quali il termine decorre dalla chiusura del conto, trattandosi di versamenti aventi lo scopo di ripristinare la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare (avendo quindi le rimesse natura ripristinatoria).

Nel caso in esame il correntista ha provato la sussistenza dell'affidamento dal 19.4.2004 data in cui è stato stipulato il relativo contratto con il limite di accordato fino a € 300.000,00, Relativamente però al periodo ricompreso tra tale data e il 30.05.2007 il consulente ha rilevato l'impossibilità di verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse per difetto di produzione documentale in quanto il correntista ha prodotto solo gli estratti c.d. "scalari", dai quali è possibile ricavare solo la somma algebrica delle operazioni aventi la stessa data di valuta, senza poter apprezzare quali operazioni abbiano concorso a determinare il relativo risultato e quindi la data di effettuazione dei versamenti di cui è chiesta la ripetizione. A tal fine sarebbe stato necessario il deposito degli estratti conto i quali risultano prodotti solo per il periodo successivo.

Per il periodo poi antecedente alla stipula del contratto scritto di affidamento (cfr allegato 3 alla citazione di primo grado) non risulta provato alcun altro e diverso rapporto e né può valere a sopperire a tale carenza i Report trasmessi dalla banca alla Centrale Rischi in quanto non risulta desumibile da questi l'importo-limite per il quale tale fido sarebbe stato concesso. Mancando la



prova, per il periodo considerato, di un contratto di affidamento per iscritto, gli avvenuti sconfinamenti risultano una mera tolleranza di temporanee passività da parte della banca, ma non è concepibile desumere solo da tale atteggiamento di tolleranza l'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale in tal senso.

Va infine rigettato **il terzo motivo dell'appello incidentale**, con il quale il correntista sostiene che il Tribunale ha errato nel porre a carico della banca solo i $\frac{2}{3}$ delle spese di lite, e nel compensare le spese di CTU, stante l'esito vittorioso della causa per il correntista. Occorre considerare in proposito che in primo grado la domanda di accertamento dell'usura sul conto corrente principale proposta dal correntista per l'elevato valore prospettato di ben € 577.339,77, è stata radicalmente rigettata (e non riproposta in appello), così da rendere l'esito del primo giudizio solo parzialmente favorevole al correntista, giustificandosi così la rifusione secondo la proporzione stabilita in primo grado.

In conclusione, la controversia deve essere così definita: il giudice di primo grado ha correttamente aderito all'ipotesi n. 4 dell'alternativa di ricalcolo dei conti correnti in esame risultando corretta la rideterminazione che ha escluso le spese e le commissioni non pattuite, con ricalcolo degli importi relativi all'applicazione del tasso di interesse escludendo le illegittime variazioni in *peius* dello stesso, mantenendo la capitalizzazione trimestrale delle competenze (legittimamente pattuita), con esclusione degli importi addebitati a titolo di "*corrispettivo sull'accordato*" a decorrere dal III trim. 2009, per mancanza di pattuizione.

In conclusione, l'unica modifica della sentenza di primo grado consegue allora dell'accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale, concernente il c/c n. 1536.07, per cui la banca va condannata a pagare al correntista la somma di € 2.353,16, relativo al saldo positivo del predetto conto, atteso il fatto accertato che il rapporto era già chiuso alla data della proposizione della domanda giudiziale.



Alla luce del complessivo esito della causa, stante il rigetto di tutti i motivi dell'appello principale e dell'accoglimento di un solo motivo di quello incidentale le spese di lite del presente giudizio devono essere poste interamente a carico della banca soccombente in appello, spese liquidate in € 1138,50 per esborsi documentati concernenti il contributo versato per la proposizione dell'appello incidentale e € 8.600,00 a titolo di compenso per la difesa legale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, come di legge.

Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 c.1 quater D.P.R. 115/02 nei confronti dell'appellante principale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED] Spa avverso la sentenza del Tribunale Siena n. 49 del 18.1.2020, nei confronti di [REDACTED] e sull'appello incidentale da questi proposto, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

In parziale accoglimento **dell'appello incidentale** e in parziale riforma della sentenza appellata, fermo tutto il resto:

- 1) In accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] in relazione al conto corrente n. 1536.07, già accertato il corretto saldo di conto corrente con la sentenza di primo grado, condanna [REDACTED] s.p.a al pagamento della relativa somma di € 2.353,16 in favore di [REDACTED] oltre interessi legali dal di della domanda.
- 2) Rigetta tutti i motivi di appello principale e i restanti motivi di appello incidentale.
- 3) Condanna l'appellante principale [REDACTED] s.p.a. alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato [REDACTED] [REDACTED] spese che liquida per esborsi in € 1138,50 e per compensi in € 8.600,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge



- 4) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 25.10.2022.

Il Consigliere est.

dott.ssa Annamaria Loprete

Il Presidente

dott.ssa Dania Mori

